

ASSEGNO ALL'EX CONIUGE:

SOMMARIO:

- 1. LA TRACCIA
- 2. I RIFERIMENTI NORMATIVI, GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINALI
- 3. LO SVOLGIMENTO “IN PUNTI”
- 4. LE “PAROLE CHIAVE”
- 5. IL PARERE SVOLTO
- 6. L'ISTITUTO IN SINTESI
- 7. LA SENT. 10 MAGGIO 2017, N. 11504
- 8. LO SCHEMA

1. LA TRACCIA

- Il tribunale di Alfa dichiarava lo scioglimento del matrimonio, contratto nel 1993, tra Tizio e Mevia respingendo la domanda di assegno divorzile proposta da quest'ultima.

Mevia proponeva quindi gravame innanzi alla Corte d'Appello di Alfa che confermava la pronunzia emessa dai giudici di prime cure che avevano ritenuto non dovuto l'assegno divorzile in favore dell'attrice.

....

- La corte d'Appello di Alfa, più in particolare rigettava il gravame sulla scorta di una serie di argomentazioni.
- In primo luogo, i Giudici di secondo grado sottolineavano come Mevia fosse imprenditrice dalla situazione patrimoniale solida e con un'elevata qualificazione culturale e professionale e che pertanto difettassero i presupposti stabiliti dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno.
- In definitiva i giudici di 2° grado ritenevano che l'appellante non avesse assolto l'onere di provare la sua non indipendenza economica essenziale ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno richiesto, in una situazione di fatto in cui Tizio aveva subito una contrazione reddituale successivamente allo scioglimento del matrimonio.

...

- A fronte delle sfavorevoli sentenze di merito, Mevia propone ricorso per Cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 comma 6, per avere la Corte d'appello negato il diritto all'assegno anche sulla base della circostanza che Tizio non avesse mezzi adeguati per conservare l'alto tenore di vita matrimoniale.
- Tizio si reca da un legale rappresentante per sapere quali difese spendere nel giudizio di legittimità incardinato da Mevia.
- Il candidato assume le vesti del legale rappresentante di Tizio rediga motivato parere sulla vicenda.

Riferimenti normativi, giurisprudenziali e dottrinali

- Art. 2 Cost
- Art. 143 c.c.
- Legge 6 marzo 1987, n. 74- Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio
- Legge 1 dicembre 1970, n. 898- Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Giurisprudenza rilevante:

- Cass. civ., 10 maggio 2017, n. 11504;
- Cass. S.S. U.U. 29 novembre 1990, n. 11490 (in contrasto con la precedente);
- Cass. civ., 11 luglio 2013, n. 17199;
- Corte Cost., 11 febbraio 2015, n. 11

Check- list: “lo svolgimento in punti”

- 1. individuare la questione problematica

L'art. 10 della legge 06 marzo 1987, n. 74 stabilisce che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo **non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragione oggettive.**

Come deve essere interpretata la locuzione “non ha mezzi adeguati?”

2. Analizzare l'istituto

L'assegno divorzile

3. Esporre il primo orientamento giurisprudenziale

- **Secondo la tesi tradizionale sostenuta da Cass. UU. 29 novembre 1990, n. 11490 il parametro di riferimento- al quale rapportare l'adeguatezza dei "mezzi del richiedente- va individuato nel "tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio"**

4. Esporre il secondo orientamento giurisprudenziale

- **Secondo la tesi innovativa** sostenuta da Cass. civ., 10 maggio 2017, n. 11504 l'inciso "mezzi adeguati" va riferito esclusivamente **all'indipendenza o autosufficienza economica" dell'ex coniuge più debole.**

Le parole chiave

- Assegno divorzile
- adeguatezza dei mezzi
- tenore di vita in costanza di matrimonio
- autosufficienza economica
- solidarietà post- coniugale

5. svolgimento

- 1- premessa- sintesi del caso- individuazione della questione problematica

Il parere richiesto riguarda la questione della corretta interpretazione del sintagma normativo “mezzi adeguati” e della disposizione “impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragione oggettive” recata dall’art. 10, comma I., della Legge 6 marzo 1987, n. 74.

Più in particolare occorre chiarire quale sia il “parametro di riferimento”, al quale rapportare l’”adeguatezza- inadeguatezza” dei “mezzi” del richiedente l’assegno e, inoltre, la “possibilità- impossibilità” dello stesso di procurarseli.

....

- Nel caso di specie, infatti, i giudici di merito hanno respinto la domanda di assegno divorzile proposta da Mevia sottolineando come questa fosse imprenditrice dalla situazione patrimoniale solida e con un'elevata qualificazione culturale e professionale e che pertanto difettassero i presupposti stabiliti dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno.
- A fronte delle sfavorevoli sentenze di merito, Mevia ha proposto ricorso per Cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione della legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, per avere la Corte d'Appello negato il diritto all'assegno anche sulla base della circostanza che Tizio non avesse mezzi adeguati per conservare l'alto tenore di vita matrimoniale.

.....

Tizio intende conoscere quali siano le possibili difese da spendere nel giudizio di legittimità incardinato da Mevia.

Al fine di addivenire ad un corretto inquadramento della questione giuridica così tratteggiata, pare opportuno, in via preliminare, compiere alcuni brevi riflessioni sugli **effetti patrimoniali dello scioglimento del matrimonio con particolare riguardo all'istituto dell'assegno divorzile.**

2. Il connettivo argomentativo ed individuazione degli istituti rilevanti

- Ebbene, dallo scioglimento del matrimonio discendono una serie di effetti sui rapporti tra gli ex coniugi.....
- La legge riconosce numerosi diritti patrimoniali al coniuge divorziato primo fra tutti quello a conseguire un assegno divorzile (art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898)
- Il sesto comma dell'art. 5 della legge stabilisce che.....

Natura giuridica assegno:

- La giurisprudenza abbandona l'idea della natura compensativa e risarcitoria e attribuisce **natura assistenziale** al pari dell'assegno di mantenimento in sede di separazione.
- Tale natura si desume dalla ratio della legge . 898 del 1970, art. 5 comma 6 il quale ha fondamento costituzionale nel dovere inderogabile di "solidarietà economica"(art. 2, in relazione all'art. 23 cost.) il cui adempimento è richiesto ad entrambi gli ex coniugi, quali "persone singole", a tutela della "persona" economicamente più debole (c.d. **"solidarietà post-coniugale"**)

III affrontare e risolvere le questioni giuridiche sollevate dal caso concreto

- Tanto chiarito in linea generale, la questione centrale ai fini della soluzione del quesito posto da Tizio risiede nello stabilire quale sia la corretta interpretazione del sintagma normativo “mezzi adeguati” e della disposizione “impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive” recata dall’art. 10 l., 6 marzo 1987, n. 74.

Più in particolare specificare:

- Quale sia il parametro di riferimento al quale rapportare l'adeguatezza- inadeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno e la possibilità-impossibilità dello stesso di procurarseli.
- Sezioni Unite del 1990, n. 11490: **tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio**

IV riportare quanto esplicitato nella parte teorica alle peculiarità del caso di specie

- Sulla scorta del quadro giurisprudenziale tracciato appare chiaro come
- Nuova sentenza 10 maggio 2017, n. 11504.....

Conclusioni

- Alla luce di quanto osservato, in conclusione, si rileva la possibilità in capo a tizio in sede di giudizio di legittimità di valorizzare l'orientamento fatto proprio dalla sentenza della Corte di Cass. 10 maggio 2017 n. 11504 insistendo per il rigetto del ricorso proposto da Mevia.

Lo schema

L'art. 10 della legge 06 marzo 1987, n. 74 stabilisce che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo **non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.**

schema

- Secondo la tesi tradizionale sostenuta da Cass. SS. UU. 29 novembre 1990, n. 11490 il parametro di riferimento- al quale rapportare l'adeguatezza-inadeguatezza dei mezzi del richiedente- va individuato nel **“tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio**, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio”.
- Secondo la tesi innovativa sostenuta da Cass. civ. 10 maggio 2017, n. 11504 l'inciso **“mezzi adeguati”** va riferito esclusivamente all'indipendenza o **autosufficienza economica”** dell'ex coniuge più debole